

Codice A1617A

D.D. 22 settembre 2025, n. 688

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici Rinnovo autorizzazione per la costruzione di un nuovo complesso abitativo - Hotel Resort Club Med - Comune sede intervento: Cesana Torinese. Frazione San Sicario Alto Richiedente: Società Club Med s.a.s. S.S.I. (P. IVA 01319551006).



ATTO DD 688/A1617A/2025

DEL 22/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici
Rinnovo autorizzazione per la costruzione di un nuovo complesso abitativo – Hotel Resort Club Med - Comune sede intervento: Cesana Torinese. Frazione San Sicario Alto
Richiedente: Società Club Med s.a.s. S.S.I. (P. IVA 01319551006)

Visti:

- la D.D. n° 3876/DA1813B in data 22/12/2021 “Autorizzazione per la costruzione di un nuovo fabbricato uso hotel – nuovo villaggio Club Med - Comune sede intervento: Cesana Torinese. Frazione San Sicario Alto”;
- la richiesta di autorizzazione presentata in data 13/08/2025 protocollo in ingresso n° 121139/A1617A , dalla società Club Med s.a.s. S.S.I. (P. IVA 01319551006) con sede in Via Spadolini, 5 - 20141 Milano volta ad ottenere il rinnovo della autorizzazione per la costruzione di un nuovo fabbricato uso hotel – nuovo villaggio Club Med, sito nel comune di Cesana Torinese, Ambito NI-1 - Area H28 – H29, su superfici sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici individuate al NCT del comune di Cesana Torinese, Sezione B, foglio n° 5, particelle n° 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 136, 137, 318, 319, 320, 323, 324, 325, 327, 328, 350, 351, 352, 353, 355, 256, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 375, Frazione San Sicario Alto, Località Clos de la Chapelle, precedentemente autorizzato con la D.D. n° 3876/DA1813B in data 22/12/2021 ;

Preso atto che secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, a seguito della rivisitazione della organizzazione della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, le funzioni amministrative inerenti il rilascio di autorizzazioni ai sensi della L.r. 45/1989 sono state trasferite ai Settori tecnici Piemonte Nord e Piemonte Sud;

Considerato che l'intervento autorizzato con la D.D. n° 3876/DA1813B in data 22/12/2021:

- riguardava interventi di modifica e trasformazione d'uso del suolo finalizzati alla costruzione di un nuovo fabbricato uso hotel – resort in stile Club Mediterrané, presso l'ambito di San Sicario Alto in sinistra idrografica del Rio Envers e in destra del Rio Chagnard, in area caratterizzata da una

morfologia prevalentemente sub-pianeggiante;

- ricadeva totalmente in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, prevedeva movimenti terra pari a 46.815 m³ e interessava una superficie di 10.700 m²;
- prevedeva la realizzazione di una struttura alberghiera articolata in due corpi di fabbrica principali indipendenti, Edificio A a valle ed Edificio B a monte, che generavano un'area a giardino centrale collegata con le aree limitrofe al complesso. L'edificio A sarebbe stato realizzato in corrispondenza del livello di arrivo della telecabina di Cesana Torinese, l'edificio B sarebbe stato ubicato più a monte sul piano delle piste di sci ad una quota di 1.732 m.s.l.m.;
- non prevedeva la eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco ;
- non emergevano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto;

Dato atto che:

- l'autorizzazione rilasciata con la D.D. n° 3876/DA1813B in data 22/12/2021 era intestata alla società M.G. Immobiliare s.r.l. (P. IVA 08975970016), titolare del permesso di costruire n° 28/2020 del 23/12/2022;
- la società Club Med s.a.s. S.S.I. (P. IVA 01319551006) ha acquistato dalla società M.G. Immobiliare s.r.l. i terreni interessati dall'intervento di nuova urbanizzazione (Atto del 28/07/2022, Repertorio n. 7343 – compravendita depositato presso Agenzia Entrate di Susa);
- la società Club Med s.a.s. S.S.I. non ha avviato i lavori inerenti la realizzazione delle opere di nuova urbanizzazione entro il termine di tre anni di validità della autorizzazione rilasciata con la D.D. n° 3876/DA1813B in data 22/12/2021;
- la società Club Med s.a.s. S.S.I. intende avviare i lavori per la realizzazione delle nuove opere di urbanizzazione per la costruzione di un nuovo fabbricato uso hotel – nuovo villaggio Club Med
- la società M.G. Immobiliare s.r.l., nelle more del perfezionamento della compravendita dei terreni non ha provveduto alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. n° 45/89 e ad effettuare il rimboschimento previsto dal comma 1 dell'art. 9 della L.r. n° 45/1989 attraverso il rimboschimento di una superficie pari a quella trasformata o modificata o al versamento del corrispettivo in denaro;
- la richiesta di rinnovo della autorizzazione concerne le stesse opere precedentemente autorizzate con la D.D. n° 3876/DA1813B in data 22/12/2021;

Visti:

- gli elaborati progettuali allegati alla istanza di autorizzazione, che sostanzialmente sono costituiti dagli stessi documenti tecnici allegati alla istanza autorizzata con la D.D. n° 3876/DA1813B in data 22/12/2021;
- la dichiarazione di conformità della “Relazione di caratterizzazione e modellazione geologica, geotecnica e nivologica. Novembre 2021” con la quale il Dott. Geol. Stefano Tuberga, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Piemonte al n° 534/A dichiara che tale relazione è conforme alle norme vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- la Relazione di accompagnamento alla istanza di rinnovo della autorizzazione a firma dell'arch. Giuseppe Chiodin, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n° 4336, in cui si attesta che lo stato dei luoghi non è variato, il progetto architettonico non ha subito alcuna modifica, non sono stati rilevati eventi di carattere geologico o idrogeologico nell'area interessata e che i lavori non hanno avuto ancora inizio;

Visto il parere espresso dal Settore Tecnico regionale Città Metropolitana di Torino della Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica in data 10/09/2025 prot. n. 40283/A1813C, Allegato A al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale, acquisito in data 12/09/2025 al prot. n° 135225/DA1617A, con cui si evidenzia la sostanziale corrispondenza di quanto proposto con la richiesta di rinnovo della autorizzazione a quanto

precedentemente autorizzato, e si esprime parere favorevole al rilascio della nuova autorizzazione, con le successive prescrizioni:

- il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le eventuali manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione al Settore Tecnico Piemonte Nord ed allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
- nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Piemonte Nord e dello scrivente Settore per le valutazioni di spettanza; eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;

Preso atto del parere favorevole al rilascio della autorizzazione per la realizzazione degli interventi di modifica e trasformazione sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla istanza presentata dalla società Club Med s.a.s. S.S.I. e la loro compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste, dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico, geologico e forestale;

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere proposte dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione per la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione e conservati agli atti;

Dato atto che la Società richiedente, prima dell'inizio dei lavori:

- è tenuta alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. n° 45/89 nella misura pari a 2.140,00 €;
- è tenuta ad effettuare il rimboschimento previsto dal comma 1 dell'art. 9 della L.r. n° 45/1989 attraverso il rimboschimento di una superficie pari a quella trasformata o modificata o al versamento del corrispettivo pari a 2.320,83 € aumentato del 20%, e complessivamente pari a 2.784,99 €;

Ritenuto pertanto di autorizzare la società Club Med s.a.s. S.S.I. (P. IVA 01319551006) alla costruzione di nuovo complesso uso hotel resort – nuovo villaggio Club Med, sito nel comune di Cesana Torinese, Frazione San Sicario Alto, Località Clos de la Chapelle, Ambito NI-1 - Area H28 – H29, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, meglio individuate negli elaborati cartografici allegati alla istanza, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle successive prescrizioni:

- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni e raccomandazioni dettate con il parere espresso dal Settore Tecnico regionale Città Metropolitana di Torino della Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica in data 10/09/2025 prot. n. 40283/A1813C, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;
- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni dettate con la D.D. n° 3876/DA1813B in data 22/12/2021;

per le motivazioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in

materia di boschi e di terreni montani";

- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- La Legge regionale 04 aprile 2024 n° 10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";
- la Legge regionale 8 luglio 2025 n° 9 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025";
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

determina

1) di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici",

la Società Club Med s.a.s. S.S.I. (P. IVA 01319551006) con sede in Via Spadolini, 5 - 20141 Milano, alla costruzione di un nuovo complesso uso hotel resort – nuovo villaggio Club Med, sito nel comune di Cesana Torinese, Frazione San Sicario Alto, Località Clos de la Chapelle, Ambito NI-1 - Area H28 – H29, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici individuate al NCT del comune di Cesana Torinese, Sezione B, foglio n° 5, particelle n° 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 136, 137, 318, 319, 320, 323, 324, 325, 327, 328, 350, 351, 352, 353, 355, 256, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 375, Frazione San Sicario Alto, Località Clos de la Chapelle nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni e raccomandazioni dettate con il parere espresso dal Settore Tecnico regionale Città Metropolitana di Torino della Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica in data 10/09/2025 prot. n. 40283/A1813C, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;
- b) dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni dettate con la D.D. n° 3876/DA1813B in data 22/12/2021;

2) Il titolare della autorizzazione:

- a) è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
- b) al termine dei lavori dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite entro la prima stagione utile, secondo le modalità previste nel progetto di recupero;
- c) dovrà effettuare, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite anche attraverso ulteriori interventi di inerbimento ripetuti nelle stagioni successive ;
- d) è tenuto alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. n° 45/89 nella misura pari a 2.140,00 € prima dell'inizio dei lavori;
- e) è tenuto ad effettuare il rimboschimento previsto dal comma 1 dell'art. 9 della L.r. n° 45/1989 attraverso il rimboschimento di una superficie ragguagliata pari a quella trasformata o modificata o, in alternativa, al versamento del corrispettivo pari a 2.320,83 € aumentato del 20%, e complessivamente pari a 2.784,99 €. Qualora si optasse per la realizzazione del rimboschimento, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentato specifico progetto a firma di tecnico abilitato competente in materia;

3) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore regionale competente

4) Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere, al Settore Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio lavori, allegando la specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto delle prescrizioni dettate al punto precedente e nel verbale istruttorio allegato A del presente provvedimento;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

5) La presente autorizzazione:

- a) ha validità di anni 3 (tre). Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
- b) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- c) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta, parere o titolo abilitativo previsti dalle norme vigenti;
- d) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

6) Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui intervengano variazioni delle condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento, per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modifiche dello stato vegetativo dei soprassuoli, sia giudicato incompatibile con le condizioni idrogeologiche e lo stato dei luoghi.
- b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e realizzato.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni da tale data.

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara

Allegato



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - pec: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

Data,

Prot. n. (*)/A1813C

Ns prot.

Classificazione:

13.160.70/VINCIDR_A1813C/A1800A-1888/2025

(*) Riportato nel corpo del messaggio PEC

Al Settore A1617A - Tecnico Piemonte Nord

Direzione A1600A - Ambiente, Energia e Territorio

Pec: tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale n° 45/89.

Richiedente: Club Med s.a.s. S.S.I.

Intervento: Richiesta rinnovo autorizzazione per la realizzazione di un nuovo complesso abitativo.

Comune sede intervento: Cesana T.se – San Sicario Alto.

Parere geologico.

Con riferimento alla nota ns. prot. n. 123575 del 22/08/2025 pervenuta dal Settore A1617A - Tecnico Piemonte Nord, in cui veniva richiesto il parere geologico di competenza, esaminata la documentazione progettuale a firma dell'arch. Giuseppe Chiodin e del Dott. Geol. Stefano Tuberga allegata all'istanza, si esprime quanto segue.

Dall'esame degli elaborati progettuali e di accompagnamento all'istanza emerge che:

- il progetto in oggetto era stato autorizzato dal Settore scrivente con DD 3876/A1813B/2021 del 22/12/2021 a seguito del completamento dell'istruttoria tecnica;
- il progettista Arch. Giuseppe Chiodin dichiara che, trascorsi i termini di validità di 3 anni della DD di cui sopra:
 - Lo stato dei luoghi non è variato rispetto al deposito della istanza originale.
 - Il progetto architettonico autorizzato non ha subito alcuna modifica.
 - Non si sono riscontrati eventi di carattere geologico o idrogeologico nell'area.
 - Non è ancora stato dato avvio ai lavori

Pertanto il deposito della nuova istanza di autorizzazione avviene secondo quanto già precedentemente autorizzato con i medesimi elaborati e documenti tecnici includendo l'attestazione aggiornata del geologo e richiedendo un procedura di urgenza visto che lo stato dei luoghi e del progetto è rimasto invariato;

- il progettista Geol. Stefano Tuberga dichiara "la conformità della Relazione di caratterizzazione e modellazione geologica, geotecnica e nivologica (Novembre 2021) alla vigente normativa di settore (L.R. n. 45/89 e s.m.i.)"

Pertanto, sulla scorta di quanto sopra esposto, si esprime parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza geologica, e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la realizzazione dell'intervento di modifica e



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - pec: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni già espresse e contenute nell'autorizzazione n. 3876/A1813B/2021 del 22/12/2021, che vengono pienamente confermate, nonché le seguenti prescrizioni:

- il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le eventuali manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione al Settore Tecnico Piemonte Nord ed allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
- nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Piemonte Nord e dello scrivente Settore per le valutazioni di spettanza; eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;

Si fa presente che il presente parere:

a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

b) è da intendersi rilasciato secondo quanto disposto dall'art. 5 della L.R. 45/89 e s.m.i., specificato al punto 4, paragrafo 4.1 della Circ. 3/AMB del 31/08/2018 per quanto riguarda le risultanze dell'istruttoria tecnica di carattere geologico;

c) si intende rilasciato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;

d) s'intende rilasciato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del soggetto autorizzato di provvedere al monitoraggio dell'opera realizzata;

e) si intende rilasciato sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

f) è accordato fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Daniele Caffarengo

*(sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005)*

Il funzionario:
dott. geol. Barbara Mirit Nervo